

La valutazione delle condizioni che autorizzano la riduzione del pignoramento non è sindacabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivata, ma è rimessa al potere discrezionale del giudice del merito.

Cassazione civile, sez. III, ordinanza n. 58 / 03 gennaio 2023

Nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto due lotti, di cui uno costituito da immobile ad uso abitativo con autorimessa (dimora della ricorrente e della anziana madre, come dalla prima evidenziato) ed il secondo avente ad oggetto terreni agricoli (di valore superiore a quello del lotto 1), il giudice della esecuzione prima e poi il Tribunale con sentenza sulla opposizione ex art. 617 cpc avevano stabilito la riduzione del pignoramento, mantenendolo sul lotto 1 e non sul lotto due (come richiesto dalla debitrice), poiché quanto al lotto 2 vi era carenza del requisito della continuità delle trascrizioni (i relativi beni erano in parte derivanti da successione mortis causa e non era ancora stata trascritta alcuna accettazione di eredità; tale circostanza avrebbe richiesto accertamento giudiziale della qualità di erede della esecutata, con aumento di costi e necessità di sospensione della procedura esecutiva).

Instaurata impugnazione in cassazione da parte della debitrice, a nulla è valsa la deduzione della ricorrente che *“il giudice dell’opposizione esecutiva non avrebbe preso in considerazione la sua disponibilità a collaborare per sanare il difetto di continuità delle trascrizioni relative al lotto n. 2”*.

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso della debitrice esecutata, ha affermato il principio che la valutazione delle condizioni che autorizzano la riduzione del pignoramento non è sindacabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivata, ma è rimessa al potere discrezionale del giudice del merito ed altresì che *“il processo esecutivo non assolve alla funzione della regolarizzazione dei beni pignorati, non potendosi onerare il creditore, quand’anche vi sia la sollecitazione o la disponibilità del debitore, dell’assunzione dei relativi costi ed oneri”*.

Con ciò ponendo in evidenza la primaria esigenza dell’ordinamento di garantire l’effettività della tutela del diritto di credito nel rispetto della valutazione discrezionale del giudice di merito che il lotto 1 fosse l’unico bene idoneo al soddisfacimento dell’esigenza di pronta liquidazione dei beni pignorati.